

DELIBERAZIONE 22 GIUGNO 2021
261/2021/R/GAS

**OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI
DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE, PER I COMUNI DELL'ATEM BRINDISI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1163^a riunione del 22 giugno 2021

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto/legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 19 gennaio 2011, recante

- “Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale”;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 164/00”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 18 ottobre 2011, recante “Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale”;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell’attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro per gli Affari Regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del “Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale”;
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 8 marzo 2012, 77/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 21 marzo 2013, 113/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 113/2013/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 3 aprile 2014, 155/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 155/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 26 giugno 2014, 310/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 310/2014/R/GAS);
 - la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 381/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2014, 414/2014/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2015, 407/2015/R/GAS;

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 905/2017/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 905/2017/R/GAS), il suo Allegato A recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS) e il suo Allegato B, recante il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d’ambito (di seguito: Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS)
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, approvata con la deliberazione 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (di seguito: Direzione Infrastrutture) 11 luglio 2018, 8/2018, recante – “Aggiornamento delle disposizioni in materia di acquisizione della documentazione ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB per i Comuni ricadenti nel regime ordinario individuale per Comune e nel regime semplificato individuale per Comune ai sensi della deliberazione 905/2017/R/GAS e abrogazione della determinazione 1/2015”;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 3/2020;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 4 marzo 2020, n. 4/2020.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dall’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, in essere che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell’articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13;
 - in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente;

- qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
- la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel “primo periodo”, di cui all’articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell’11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 905/2017/R/GAS, in attuazione delle previsioni di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 124/17), la quale ha introdotto norme per la semplificazione dell'*iter* per la valutazione dei valori di rimborso e dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, l'Autorità ha approvato:
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di determinazione e verifica del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
 - il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di bandi di gara per il servizio di distribuzione del gas naturale ai fini delle gare d'ambito (Allegato B alla deliberazione 905/2017/R/GAS);
- con la medesima deliberazione 905/2017/R/GAS l'Autorità ha abrogato, in quanto recanti disposizioni interamente recepite, senza innovazioni rilevanti, nei Testi integrati richiamati al punto precedente, le deliberazioni dell'Autorità 113/2013/R/GAS, 155/2014/R/GAS e 310/2014/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che il medesimo allegato disciplini:
 - a) gli aspetti metodologici per la determinazione degli scostamenti tra VIR e RAB, tenuto conto di quanto indicato nelle Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) le modalità operative per l'acquisizione da parte dell'Autorità dei dati relativi al VIR, necessari per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB;
 - c) le procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità;
- l'articolo 3, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che la verifica degli scostamenti VIR-RAB da parte dell'Autorità sia svolta secondo i seguenti tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17;
- l'articolo 3, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possano richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito *ex lege* 124/17:
 - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento;
- l'articolo 3, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, qualora non ricorrano le condizioni di cui al sopra citato articolo 3, comma 2, gli Enti locali possano richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014;
- l'articolo 3, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che accedano al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, prevede che, in seguito a richiesta motivata da parte delle stazioni appaltanti e in una logica di semplificazione amministrativa, ai fini delle verifiche di scostamento, qualora il valore del VIR sia aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno $t-2$, la RAB possa essere riferita alla medesima data.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime ordinario individuale per Comune:
 - l'articolo 11, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini delle verifiche degli scostamenti tra VIR e RAB, siano resi disponibili all'Autorità almeno i seguenti documenti:
 - a) documentazione individuata al capitolo 19 delle Linee guida 7 aprile 2014 che il gestore uscente ha reso disponibile all'Ente locale concedente;
 - b) una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale e di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente;
 - c) attestazione da parte dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato o meno le Linee guida 7 aprile 2014;
 - d) nei casi di cui all'articolo 5, comma 16, del decreto 226/11, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b), la valutazione dell'Ente locale concedente o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11;
 - e) prospetto sinottico dei dati rilevanti per le verifiche;
 - f) documentazione contenente gli elementi informativi inerenti all'esercizio, da parte degli Enti locali, delle opzioni previste dall'articolo 7, comma 1-bis, del decreto 12 novembre 2011;
 - l'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'Autorità effettui le verifiche previste dall'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 145/13 entro il termine ordinatorio di 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione da parte delle stazioni appaltanti;
 - l'articolo 13, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che le verifiche siano effettuate garantendo priorità in funzione delle scadenze previste per la pubblicazione dei bandi di gara. A parità di scadenza prevista per la pubblicazione dei bandi di gara l'Autorità tiene conto della data di ricevimento della documentazione;

- l'articolo 14, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che l'*iter* procedurale di verifica da parte dell'Autorità comprenda i seguenti stadi:
 - a) verifica formale di completezza della documentazione trasmessa;
 - b) *test* parametrico di congruità del VIR;ed eventualmente:
 - c) riallineamento vite utili e nuova verifica dello scostamento tra VIR e RAB;
 - d) analisi per indici;
 - e) verifica applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
 - f) verifica formale sussistenza condizioni per non applicazione Linee guida 7 aprile 2014;
 - g) esame giustificazioni trasmesse dagli Enti locali concedenti;
- l'articolo 15, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, in relazione alla verifica formale della documentazione, che in caso di documentazione incompleta l'Autorità ne dia comunicazione alla stazione appaltante;
- l'articolo 15, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede, qualora ricorra la fattispecie sopra citata, che la stazione appaltante provveda a un nuovo invio completo della documentazione da sottoporre all'*iter* di verifica da parte dell'Autorità;
- l'articolo 19, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali l'Ente locale concedente o la stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11, attesti, sotto la propria responsabilità, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi del comma 11.1, lettera c) del medesimo Allegato A, di aver applicato, ai fini delle valutazioni di sua competenza, le Linee guida 7 aprile 2014, il VIR venga in ogni caso ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari;
- l'articolo 20, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, per i casi nei quali i valori del VIR non siano risultati coerenti sulla base dei *test* e delle analisi di cui agli articoli 16, 17 e 18 dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS e in assenza dell'attestazione di cui all'articolo 19 sopra citato, l'Autorità proceda:
 - a) alla verifica formale della sussistenza delle condizioni che giustificano la non applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014;
 - b) alla valutazione delle giustificazioni rese disponibili dagli Enti locali concedenti o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione al regime semplificato individuale per Comune:
 - l'articolo 21, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che, ai fini dell'ammissione alla procedura semplificata individuale

per Comune, siano resi disponibili all’Autorità almeno l’attestazione da parte dell’Ente locale o della stazione appaltante, in caso di delega di cui all’articolo 2 del decreto 226/11, di aver applicato esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014;

- l’articolo 21, comma 2, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che siano in ogni caso esclusi dall’accesso al regime semplificato individuale per Comune i casi misti di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 e di previsioni contenute in atti o convenzioni tra le parti.

CONSIDERATO CHE:

- in relazione all’idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi:
 - l’articolo 28, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS prevede che i VIR valutati positivamente secondo i diversi percorsi di verifica siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito, come disciplinata dalla RTDG.

CONSIDERATO CHE:

- in data 21 dicembre 2018, il Comune di Brindisi, in qualità di stazione appaltante dell’Atem Brindisi (di seguito: stazione appaltante), ha trasmesso all’Autorità, mediante Piattaforma informatica per l’acquisizione della documentazione relativa all’analisi degli scostamenti VIR-RAB (di seguito: Piattaforma informatica VIR-RAB), la documentazione inerente agli scostamenti tra VIR e RAB maggiori del 10% relativa ai Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Francavilla Fontana, Mesagne, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiariolo e Torre Santa Susanna;
- con comunicazione del 21 dicembre 2018 (prot. Autorità n. 36642 del 27 dicembre 2018), la stazione appaltante ha informato la Direzione Infrastrutture di aver provveduto in data 20 dicembre 2018 a caricare sulla Piattaforma informatica VIR-RAB la documentazione relativa ai Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Francavilla Fontana, Mesagne, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiariolo e Torre Santa Susanna. Inoltre, la stazione appaltante, con la medesima comunicazione di cui sopra, ha chiesto, in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 9, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, di utilizzare per la determinazione degli scostamenti VIR-RAB di tutti i Comuni dell’ambito, i dati di VIR e di RAB alla data del 31/12/2016;
- con lettera del 29 ottobre 2019 (prot. Autorità n. 28092 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa,

- tramite piattaforma informatica VIR-RAB, per i Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna;
- in data 17 giugno 2020, la stazione appaltante ha provveduto, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione inerente ai Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna;
 - con comunicazione del 19 giugno 2020 (prot. Autorità n. 19334 di pari data), la stazione appaltante ha fornito riscontro alle criticità e ai chiarimenti richiesti dalla Direzione Infrastrutture con lettera protocollo 28092 del 29 ottobre 2019. Inoltre, ha informato la Direzione Infrastrutture del disaccordo tra Ente Locale e gestore uscente per quanto riguarda il valore di rimborso degli impianti dei Comuni di San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna e di aver completato in data 17 giugno 2020 il caricamento, mediante piattaforma informatica VIR-RAB, della documentazione aggiornata relativa ai Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna;
 - con lettera del 2 ottobre 2020 (prot. Autorità n. 31145 di pari data), la Direzione Infrastrutture ha segnalato alla stazione appaltante alcune criticità nonché esigenze di chiarimenti e integrazioni in merito alla documentazione trasmessa, tramite piattaforma informatica VIR-RAB, per il Comune di Francavilla Fontana;
 - in data 21 aprile 2021, la stazione appaltante ha provveduto, tramite l'utilizzo della piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione inerente al Comune di Francavilla Fontana;
 - con lettera del 21 maggio 2021 (prot. Autorità n. 22207 di pari data), la Direzione Infrastrutture, dopo aver esaminato la nuova documentazione acquisita tramite la piattaforma informatica VIR-RAB in data 21 aprile 2021 per il Comune di Francavilla Fontana, ha segnalato alla stazione appaltante contrariamente a quanto da quest'ultima riportato nella lettera del 21 aprile 2021 (prot. ARERA n. 18202 di pari data), la mancata risoluzione per il sopra citato Comune delle criticità evidenziate con lettera prot. n. 31145 del 2/10/2020;
 - in data 1 giugno 2021, la stazione appaltante, preso atto del non corretto caricamento della documentazione trasmessa il 21 aprile u.s., ha provveduto, tramite l'utilizzo della medesima piattaforma informatica VIR-RAB, ad effettuare un nuovo invio all'Autorità della documentazione inerente al Comune di Francavilla Fontana.

CONSIDERATO CHE:

- la data di riferimento delle valutazioni degli scostamenti VIR – RAB per i Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Francavilla Fontana, Mesagne, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiariolo e Torre Santa Susanna, risulta coerente con le previsioni di cui all'articolo 9, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS.

RITENUTO CHE:

- i valori del VIR per i Comuni di Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, San Donaci, San Michele Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, contenuti nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB, in data 20 dicembre 2018, in relazione ai quali è stata rilasciata l’attestazione relativa all’esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2017, rispettino le condizioni previste dall’articolo 3, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- i valori di VIR per i Comuni di Brindisi, Francavilla Fontana, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna, contenuti nella documentazione trasmessa all’Autorità mediante la Piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 17 giugno 2020 (Comuni di: Brindisi, Mesagne, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna);
 - 1 giugno 2021 (Comune di Francavilla Fontana);in relazione ai quali è stata rilasciata l’attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all’articolo 19, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS, risultino calcolati in coerenza con le previsioni delle medesime Linee guida 7 aprile 2014, essendo stati recepiti da parte della stazione appaltante i rilievi avanzati dagli Uffici dell’Autorità circa le criticità dagli stessi riscontrate.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR per i Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Francavilla Fontana, Mesagne, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna, risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall’articolo 28, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari e in relazione alla documentazione trasmessa dalla stazione appaltante dell’Atem Brindisi, i valori di VIR dei Comuni di Brindisi, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Francavilla Fontana, Mesagne, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna, trasmessi mediante piattaforma informatica VIR-RAB in data:
 - 20 dicembre 2018 (Comuni di Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, San Donaci, San Michele Salentino, San Pietro Vernotico e Torchiarolo);
 - 17 giugno 2020 (Comuni di Brindisi, Mesagne, San Pancrazio Salentino e

Torre Santa Susanna);

- 1 giugno 2021 (Comune di Francavilla Fontana);
essendo i suddetti valori di VIR determinati in accordo alle previsioni di cui all'articolo 28, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 905/2017/R/GAS;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Brindisi;
- 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

22 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini